

Informativa n° 1 - Speciale Legge di bilancio

Indice

1- LEGGE DI BILANCIO: GLI ARTICOLI.....	2
2- LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018.....	14
ALIQUOTE IVA.....	14
FATTURAZIONE ELETTRONICA	14
SANZIONI ERRATA APPLICAZIONE IVA	16
3- PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E INTRODUZIONE DEL “BONUS VERDE”	17
LA PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO E DEL “BONUS ARREDI”	17
LE NOVITÀ PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.....	18
IL “BONUS VERDE” IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018.....	19
4- PROROGA CON MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI SUPER E IPER AMMORTAMENTI	20
SUPER AMMORTAMENTO: PROROGA E NOVITÀ.....	20
IPER AMMORTAMENTO: PROROGA E NOVITÀ	21
5- ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTE, ACQUISTI DI CARBURANTE SOLO ATTRAVERSO MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI.....	23
6- TASSAZIONE AL 26% DI TUTTI I DIVIDENDI E CAPITAL GAIN.....	25
LA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI.....	25
CAPITAL GAIN	26

1- LEGGE DI BILANCIO: GLI ARTICOLI DI INTERESSE

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e contiene talune disposizioni che, nei precedenti anni, confluivano nel Decreto Milleproroghe di fine anno.

Nella tabella che segue si presenta una selezione delle disposizioni che valutiamo essere di maggiore interesse, presenti nell'art. 1 della legge.

Comma	Lettera	In sintesi
2		<p>Sterilizzazione incremento aliquote Iva Per l'anno 2018 rimangono invariate le aliquote Iva del 22% e del 10%, rinviandosi così l'eventuale aumento alle successive annualità, fatto salvo l'eventuale reperimento delle necessarie risorse per la copertura.</p>
3	a	<p>Interventi di riqualificazione energetica <u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65%</u> Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate.</p> <p><u>Nuove ipotesi di bonus al 65% fino al 31 dicembre 2018</u> Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro); • sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02). <p><u>Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50%</u> Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto e posa in opera di finestre e infissi; • acquisto e posa in opera di schermature solari; • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro); • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013.

		<p><u>Riqualficazione energetica con riduzione del rischio sismico</u> In relazione alle spese per interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle parti comuni condominiali; • di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3; <p>finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualficazione energetica, è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un <i>bonus</i> dell'80% (riduzione di una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione a un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l'edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.</p> <p><u>Cessione del credito</u> È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia per i soggetti capienti, sia per quelli incapienti; • per tutte le tipologie di intervento di riqualficazione energetica. <p><u>Possibilità di emanazione di nuovi decreti</u> È prevista la possibilità di emanazione di nuovi decreti che regolamentino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti tecnici degli interventi; • i massimali di spesa/detrazione per tipologia di intervento; • i controlli effettuabili dall'Enea, per ogni tipo di agevolazione.
	b	<p>Interventi di recupero edilizio e sisma <i>bonus</i></p> <p><u>Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio</u> Si proroga, al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con importo massimo di 96.000 euro.</p> <p><u>Sisma <i>bonus</i>: estensione soggettiva</u> I benefici fiscali per la messa in sicurezza statica degli edifici possono essere fruiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari); • dagli enti istituiti in forma societari, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti europei “<i>in house providing</i>”, in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. <p><u>Monitoraggio del risparmio energetico conseguente agli interventi</u> Si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'Enea, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Mise, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p>
	b	<p>Bonus mobili ed elettrodomestici</p> <p>Si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a</p>

		<p>decorrere dal 1° gennaio 2017.</p> <p>Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).</p>
12-15		<p>Bonus verde al 36%</p> <p>Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; • coperture a verde e giardini pensili; • spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. <p>La detrazione è estesa anche agli interventi realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate.</p> <p>La ripartizione del beneficio è decennale.</p>
16		<p>Cedolare secca e contratti a canoni concordati</p> <p>La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prorogata sino al 2019.</p> <p>Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • site in Comuni ad alta tensione abitativa; • site in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014; • site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa; • concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
19		<p>Iva ridotta 10% e beni significativi</p> <p>Con norma di interpretazione autentica, in tema di applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell'eventuale presenza di parti staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano una propria autonomia funzionale; • il valore del bene significativo (e delle eventuali parti staccate non funzionalmente autonome) va determinato sulla base dell'accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la realizzazione; • nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel conteggio.
23-24		<p>Detrazione studenti fuori sede</p> <p>Sono riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.</p> <p><u>Disposizione a regime (inalterata)</u></p> <p>Si riconosce il <i>bonus</i> del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante</p>

		<p>da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.</p> <p><u>Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)</u> Si riconosce il <i>bonus</i> del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia; • distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata.
28	a	<p>Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti È concessa la detrazione al 19% per la spesa per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.</p>
	b	<p>Incentivi al trasporto pubblico: esclusione dal reddito di lavoro dipendente Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per l'acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.</p>
29 e 34		<p>Proroga <i>maxi</i> ammortamento al 30% È prorogato il beneficio del <i>maxi</i> ammortamento imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione). Il costo di acquisto da dedurre (<i>extra</i> contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore.</p> <p><u>Beni esclusi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir; • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; • fabbricati e costruzioni; • beni compresi in particolari gruppi.
30-33 35-36		<p>Proroga <i>iper</i> ammortamento <u>Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi)</u> Viene prorogata l'agevolazione dell'<i>iper</i> ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l'ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.</p> <p><u>Cessione del bene con investimento sostitutivo</u> Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, se - nello stesso periodo d'imposta del realizzo - l'impresa: a) sostituisce il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. Nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello di

		<p>acquisizione del bene sostituito e</p> <ul style="list-style-type: none"> ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), <p>la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.</p> <p><u>Deduzione del costo maggiorata del 40% (beni immateriali collegati)</u></p> <p>Prorogata anche l'agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017, cui risultano aggiunte le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> sistemi di gestione della <i>supply chain</i> finalizzata al <i>drop shipping</i> nell'<i>e-commerce</i>; <i>software</i> e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; <i>software</i>, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi <i>on-field</i> e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi <i>on-field</i>).
40-42		<p>Rifinanziamento Sabatini-Ter</p> <p>È prorogata la possibilità, per le pmi, di avvalersi dell'agevolazione (contributo in c/interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi) sino a esaurimento delle risorse disponibili.</p>
46-56		<p>Credito di imposta spese di formazione</p> <p>Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.</p> <p>Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, che devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato A.</p> <p>Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.</p> <p>Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.</p> <p>Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro.</p> <p>Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.</p> <p>Si disciplinano, inoltre, i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame,</p>

		<p>anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.</p> <p>Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano sanzioni penali.</p> <p>Si demanda a un decreto, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.</p> <p>Il Mef effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative eventualmente necessarie.</p>
96-99		<p>Bonus acquisto prodotti in plastica riciclata</p> <p>Si riconosce un credito d'imposta del 36% (per gli anni 2018-2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito; • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; • non determina pro rata di ineducibilità di interessi passivi e spese generali; • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante le procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate; • non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; • è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. <p>Si affida a un D.I., da adottare entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 il compito di definire criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.</p>
116		<p>Deduzione Irap lavoratori stagionali</p> <p>Si prevede, per l'anno 2018, la piena deducibilità ai fini Irap del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione, a regime, è invece pari al 70% del costo.</p>
132		<p>Bonus Renzi 80 euro</p> <p>Si elevano le soglie reddituali a scaglioni (da 24.000 a 24.600 e dal 26.000 a 26.600) per l'accesso al c.d. <i>bonus</i> 80 euro, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui. Le modifiche interessano l'articolo 13, comma 1-bis, Tuir.</p>
252-253		<p>Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni</p> <p>Integrando l'articolo 12, comma 2, Tuir, si eleva, a partire dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico,</p>

		limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.
588		<p>Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili</p> <p>Si proroga al 31 dicembre 2018, il termine entro il quale gli esercenti impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull'energia prodotta.</p> <p>Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.</p>
643		<p>Bonus strumenti musicali</p> <p>Si proroga di un anno la disposizione della Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il 2018).</p> <p>Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.</p>
768-770		<p>Detrazione polizze per calamità naturali</p> <p>È prevista la detrazione del 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.</p> <p>Le disposizioni si applicano solo alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p>
909 915-917 928		<p>Fatturazione elettronica</p> <p>Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).</p> <p><u>Obbligo generalizzato dal 2019</u></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.</p> <p>Rientrano nell'obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall'obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell'emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).</p> <p>Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.</p> <p>In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.</p> <p><u>Fatture per operazioni da e verso l'estero</u></p> <p>Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti</p>

		<p>in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</p> <p>La trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.</p> <p>In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.</p> <p>La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.</p> <p>Non si applica il cumulo giuridico.</p> <p><u>Conservazione elettronica</u></p> <p>Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento.</p> <p><u>Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018</u></p> <p>L'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di benzina e gasolio per motori; • prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.. <p>Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.</p> <p><u>Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018</u></p> <p>Dal 1° luglio diviene obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la memorizzazione elettronica e • la trasmissione telematica <p>dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati per motori.</p> <p>Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><u>Semplificazioni amministrative e contabili</u></p> <p>Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati per le liquidazioni periodiche; • una bozza di dichiarazione annuale Iva; • una bozza di dichiarazione dei redditi; • le bozze dei modelli F24. <p>Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.</p> <p><u>Settore della grande distribuzione</u></p> <p>Si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.</p>
909	c)	<p>Incentivi alla tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di 2 anni dei termini di</p>

		<p>decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un D.M., la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.</p> <p>Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.</p>
910-914		<p>Escluso il contante per le retribuzioni</p> <p>Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.</p> <p>Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici.</p> <p>La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento. Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.</p>
919		<p>Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti</p> <p><u>Piano straordinario di controlli</u></p> <p>Si prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti.</p>
920		<p><u>Obbligo di fattura elettronica per distributori (cessioni a soggetti Iva)</u></p> <p>Si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva.</p>
921		<p>Si circoscrive, dunque, l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.</p>
922		<p><u>Deduzione vincolata del costo del carburante</u></p> <p>Introducendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 164, Tuir, si prevede che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2018.</p>
923		<p><u>Detrazione vincolata dell'Iva sul costo del carburante</u></p> <p>Al fine della detrazione dell'Iva sull'acquisto di carburante, è richiesto il pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate (con la possibilità di individuazione di altri mezzi con apposito provvedimento).</p>
924-925		<p><u>Credito di imposta a distributori di carburante</u></p> <p>Agli esercenti impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta (nel limite <i>de minimis</i>) pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a</p>

926	<p>partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.</p> <p><u>Abrogazione scheda carburante</u> Per effetto di quanto sopra, viene abrogato il D.P.R. 444/1997 istitutivo della scheda carburante.</p>
927	<p><u>Decorrenza</u> Si fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.</p>
931	<p>Differimento degli Isa al 2018 Si proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. In tal modo, si evitano disparità di trattamento tra soggetti che applicano gli studi di settore e altri che applicano gli Isa sul medesimo periodo di imposta.</p>
932	<p>Calendario adempimenti fiscali Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).</p> <p><u>Termine invio spesometro 2° trimestre</u> La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre.</p> <p><u>Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi e Irap</u> La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre.</p>
933	<p>Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio; • trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.
934	<p>Termini per assistenza fiscale Si modificano alcune scadenze in tema di assistenza fiscale, contenute nel D.M. 164/1999. In particolare si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf-dipendenti: prorogato dal 7 luglio al 23 luglio; • termine per la conclusione delle attività dei Caf dipendenti e professionisti abilitati (comunicare all'Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte): <ul style="list-style-type: none"> - entro il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; - entro il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; - entro il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. <p>Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le eventuali dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 10 novembre.</p>
935	<p>Errata applicazione aliquota Iva: modifica delle sanzioni</p>

		<p>Modificando il contenuto dell'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>
937-944		<p>Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali</p> <p>Si introducono misure di contrasto all'evasione Iva perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.</p>
986-989		<p>Pagamenti Pubblica Amministrazione</p> <p>Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l'obbligo di verificare l'assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro.</p> <p>In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.</p>
990		<p>Sospensione compensazioni modello F24</p> <p>Si prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l'effettuazione di un controllo.</p> <p>Il versamento in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione; - si considera come non effettuato, in caso contrario. <p>È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare; - la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega; - le compensazioni effettuate per l'estinzione di debiti iscritti a ruolo. <p>Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.</p>
997-998		<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%.</p> <p>I riferimenti sono quelli canonici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018; - data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018; - data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018; - possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi.

999-1006		<p>Tassazione dividendi e capital gains</p> <p><u>Capital gain</u> derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate</p> <p>Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%.</p> <p>Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non vi sarà più necessità di distinguere le differenti fattispecie; - si potranno sommare algebricamente tra loro plusvalenze e minusvalenze di entrambe le “famiglie”. <p>Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria.</p> <p><u>Tassazione dei dividendi e proventi assimilati</u></p> <p>I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell’apporto all’associazione in partecipazione.</p> <p>Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires; - formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; - deliberate dal 2018 al 2022 - rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.
1063		<p>Differimento IRI</p> <p>Si prevede che il primo anno di applicazione dell’Iri slitti dal 2017 al 2018.</p> <p>La disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avessero ipotizzato di adottare il regime già dal 2017, riducendo contestualmente gli acconti ai fini Irpef.</p> <p>Si dovrebbe escludere l’applicabilità di sanzioni.</p>
1134-1135		<p>Proroga Sistri</p> <p>Si proroga fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui:</p> <p>continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri);</p> <p>non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo.</p>
1144		<p>Canone Rai per uso privato</p> <p>Estesa al 2018 la riduzione a 90 euro del canone di abbonamento Rai per uso privato.</p>

2- LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha apportato consistenti novità per quanto riguarda la disciplina Iva senza, tuttavia, modificare come si attendeva quanto introdotto in merito alle modalità di detrazione dell'Iva con il D.L. 50/2017.

ALIQUOTE IVA

Il comma 2 conferma, anche per il 2018, la sterilizzazione degli incrementi, introdotti con la L. 190/2014, delle aliquote Iva che, conseguentemente rimangono individuate nel 22% e nel 10%.

Il comma 19, con una norma di interpretazione autentica stabilisce che, ai fini dell'individuazione dei beni significativi cui applicare l'aliquota ridotta al 10%:

- nel calcolo della base imponibile le eventuali parti staccate, devono essere considerate solamente nell'ipotesi in cui le stesse non abbiano una propria autonomia funzionale;
- il valore del bene significativo e delle eventuali parti staccate che non risultano funzionalmente autonome, deve essere determinato in ragione dell'accordo tra le 2 parti. L'accordo contrattuale, si ricorda, deve prendere in considerazione, ai fini del calcolo del costo, dei soli oneri che concorrono alla produzione dei beni. Ne deriva che nel calcolo devono essere inclusi sia il costo della materia prima necessaria, sia quello della manodopera. Dal calcolo così effettuato, non si potrà mai arrivare a un costo inferiore rispetto al prezzo di acquisto.

Viene, infine, stabilito che la relativa fattura emessa dal soggetto che effettua le opere di recupero edilizio deve espressamente indicare:

- il servizio che costituisce l'oggetto della prestazione e
- i beni di valore significativo.

In ragione della natura interpretativa della norma viene precisato, da un lato che sono fatti salvi eventuali comportamenti pregressi difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, dall'altro non è previsto il rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Viene introdotto l'obbligo, con **decorrenza 1° gennaio 2019**, di emissione della fatturazione elettronica nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015), con l'esclusione espressa di coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio (i contribuenti minimi/forfettari).

In particolare, la fatturazione elettronica si renderà applicabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

Sono esclusi dall'obbligo anche tutte le fattispecie di esonero dall'obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate, fermo restando

l'obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell'emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento).

L'emissione avverrà attraverso l'utilizzo del Sistema di Interscambio direttamente o fruendo di intermediari. Si ricorda come in caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera **non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie**.

Per effetto dell'inserimento del nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, sempre con **decorrenza 1° gennaio 2019**, viene introdotto l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Viene individuato, quale termine per l'invio, l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti.

In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre.

La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione.

Non si applica il cumulo giuridico.

Da ultimo, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, è previsto che gli obblighi di conservazione di cui all'articolo 3, D.M. 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio.

Con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate verranno stabiliti modi e tempi di applicazione. Sempre con un ulteriore provvedimento direttoriale saranno individuate eventuali disposizioni aggiuntive per l'entrata in vigore delle novità.

Viene introdotto l'obbligo, in questo caso con **decorrenza 1° luglio 2018**, di emissione della fattura elettronica per:

1. cessioni di benzina e gasolio per motori;
2. prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.. Si ricorda come con filiera di imprese è *“l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti e subcontratti”*.

Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali.

Viene, inoltre, previsto che con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definite le informazioni che dovranno essere trasmesse, le regole tecniche, i termini per l'invio telematico e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con lo stesso provvedimento, potranno essere definite anche modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Viene prorogata al 31 dicembre 2018 la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.

Sono previste alcune semplificazioni amministrative e contabili, infatti, ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione:

- i dati per le liquidazioni periodiche;
- una bozza di dichiarazione annuale Iva;
- una bozza di dichiarazione dei redditi;
- le bozze dei modelli F24.

Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva.

Infine, con il comma 1088 dell'articolo 1, L. 205/2017, viene, rinviato al **1° settembre 2018**, l'obbligo di emissione della fattura "tax fee" in formato elettronico, originariamente previsto al 1° gennaio 2018.

Si ricorda come le cessioni interessate sono solamente quelle per le quali il dettagliante richiede al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell'Iva che sarà a quest'ultimo rimborsata al momento del ricevimento della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.

SANZIONI ERRATA APPLICAZIONE IVA

Con il comma 935 viene modificato il regime sanzionatorio di cui all'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997 applicabile nel caso di errata applicazione dell'aliquota Iva in sede di cessione. In particolare, è previsto che, in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta da parte del cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972, lo stesso è punito con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 250 euro e un massimo di 10.000 euro.

Inoltre, non è ammessa la restituzione dell'imposta quando il versamento sia riconducibile a una frode fiscale.

3- PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E INTRODUZIONE DEL “BONUS VERDE”

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (L. 205/2017) sono state prorogate:

- la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che quest'ultima detrazione (c.d. “bonus arredi”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2018 solamente in presenza di intervento di ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2017;
- la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di interventi di riqualificazione energetica (con l'introduzione di nuove tipologie di interventi agevolabili e la riduzione al 50% della misura della detrazione per alcune tipologie di interventi).

È, inoltre, introdotto dal 1° gennaio 2018 il nuovo “bonus verde”, detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ogni abitazione per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

LA PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO E DEL “BONUS ARREDI”

Possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali (in questo caso sono agevolabili anche le manutenzioni ordinarie), nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è fruibile in 10 rate annuali di pari importo su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per singolo intervento.

Fino al 31 dicembre 2018 è stato prorogato anche il “bonus arredi”. Si tratta della detrazione Irpef del 50% fruibile in 10 rate annuali di pari importo del costo sostenuto per l'acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all'immobile abitativo già oggetto di intervento di ristrutturazione, nel limite di spesa di 10.000 euro. Per fruire del “bonus arredi” dal 1° gennaio 2018 il requisito essenziale è avere iniziato interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla fruizione della detrazione Irpef del 50% in data successiva al 1° gennaio 2017 ma in ogni caso precedente a quella di sostenimento della spesa per l'acquisto di arredi, mobili o elettrodomestici.

Per quanto riguarda sia gli interventi di recupero edilizio sia il “bonus arredi” la Legge di Bilancio per l'anno 2018 inserisce all'articolo 16, D.L. 63/2013 il nuovo comma 2-bis che sancisce quanto segue:

“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.”

Su tale dettato normativo, che impone un nuovo obbligo di comunicazione telematica all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) si attendono chiarimenti ministeriali, per coglierne gli aspetti operativi.

LE NOVITÀ PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La detrazione Irpef/Ires è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: tutti i soggetti passivi d'imposta (qualsiasi privato o titolare di partita Iva) possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi).

La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata ridotta dal 65% al 50%, con soglie massime di spesa differenziate. Saranno emanati a breve nuovi decreti che definiranno i requisiti tecnici e i massimali di spesa per ogni tipologia di intervento agevolabile (fino a quella data rimangono in vigore i requisiti tecnici ed i massimali già previsti). Per beneficiare dell'agevolazione è necessario acquisire:

- l'asseverazione che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- l'attestato di certificazione o qualificazione energetica;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'ENEA copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa.

Oggetto di intervento da parte della Legge di Bilancio per l'anno 2018 è stata anche la facoltà di cedere il credito fiscale connesso agli interventi di riqualificazione energetica a terzi (banche, fornitori, etc.): fino al 31 dicembre 2017 tale disposizione è stata poco applicata in quanto la cessione del credito riguardava esclusivamente gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Dal 1° gennaio 2018 la facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 50% o del 65% a terzi per la riqualificazione energetica degli edifici è consentita a tutti i soggetti che sostengono la spesa (indipendentemente che si tratti di un soggetto "capiente" o meno) e per qualsiasi tipologia di intervento agevolabile su ogni singola unità immobiliare (pertanto, non più solamente per i lavori sulle parti comuni condominiali).

Si ricorda che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa:

- *per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture;*
- *per i soggetti esercenti attività di impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell'ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).*

IL “BONUS VERDE” IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

Dal 1° gennaio 2018 è introdotta la nuova detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute dal possessore o detentore di un immobile abitativo (e relative pertinenze), con una soglia massima di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per interventi di:

- sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
- spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.

La nuova detrazione Irpef interessa solamente le persone fisiche detentrici di unità immobiliari residenziali ed è estesa anche agli interventi realizzati su parti comuni esterne di edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per singola immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata, con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni, al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione Irpef del 36% (“bonus verde”) è fruibile in 10 rate annuali di pari importo.

4- PROROGA CON MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI SUPER E IPER AMMORTAMENTI

La Legge di Bilancio per il 2018 (commi da 29 a 36 dell'articolo 1, L. 205/2017) ha disposto la proroga delle discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite *super* ammortamento e *iper* ammortamento; non si tratta però di proroghe "semplici", nel senso che l'estensione di un ulteriore anno alla finestra nella quale è possibile realizzare l'investimento in beni agevolati porta con sé alcune modifiche (tra le quali, come tra un attimo si dirà, anche la riduzione della misura di beneficio attribuita al primo dei *bonus* trattati).

SUPER AMMORTAMENTO: PROROGA E NOVITÀ

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Tale maggiorazione, che viene beneficiata sull'arco dell'orizzonte temporale nel quale viene dedotto l'ammortamento, è pari al **30%** del costo sostenuto per il bene strumentale; rispetto alla precedente misura del 40%, gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2018 beneficeranno quindi di un *bonus* inferiore.

Nella sostanza, se dal 2018 effettuo un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

La proroga, come detto, è di un anno. In particolare, la Legge di Bilancio dispone la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se, e in che misura, l'investimento risulti essere agevolato:

Beni mobili	Consegna o spedizione
Appalto	Ultimazione prestazione (con rilevanza di eventuali stati di avanzamento dei lavori - SAL)
Beni acquisiti in <i>leasing</i>	Data consegna all'utilizzatore

La Legge di Bilancio interviene anche in relazione ai beni che devono essere esclusi dall'agevolazione, disponendo che dal 1° gennaio 2018 non rilevano in ogni caso gli acquisti di mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir; questo significa che oltre alle "ordinarie" autovetture a deducibilità limitata

(comma 1, lettera b) e alle vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (comma 1, lettera b-bis), ipotesi già escluse lo scorso anno dal *bonus*, dal 2018 non saranno agevolabili neppure le vetture destinate a uso strumentale (comma 1, lettera a), quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

Rimangono esclusi altresì dal *bonus* (ma per questi nulla è cambiato):

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi.

IPER AMMORTAMENTO: PROROGA E NOVITÀ

La scorsa Legge di Bilancio aveva introdotto, accanto al super ammortamento, una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250). Anche in questo caso, la deduzione non avviene un'unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

La Legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga anche di questo *bonus*, in maniera analoga a quanto previsto per i *super* ammortamenti. Sono infatti agevolabili i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 1° gennaio 2018 al **31 dicembre 2018**, ovvero
- acquisiti entro il **31 dicembre 2019** (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B, L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%. A tale categoria la Legge di Bilancio aggiunge le seguenti fattispecie di investimento:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Si segnala infine una specifica previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di mantenere l'agevolazione *iper* ammortamento quando si sostituisce un bene agevolato (nel qual caso verrebbe normalmente meno il beneficio, interrompendosi l'ammortamento del bene stesso) con altro bene con analoghe caratteristiche.

Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario se, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
- b) attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

**5- ABOLITA LA SCHEDA CARBURANTE, ACQUISTI DI CARBURANTE SOLO
ATTRAVERSO MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI**

Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dal prossimo 1° luglio 2018 vengono abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 444/1997 che disciplinavano l'utilizzo, in presenza di un generale divieto di emettere fattura, della cosiddetta "scheda carburante" quale strumento mediante il quale certificare gli acquisti di carburante per autotrazione.

A partire dalla stessa data, infatti, è fatto obbligo agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione di certificare i predetti rifornimenti mediante emissione di fattura elettronica. È il comma 920 dell'articolo 1, L. 205/2017 che, modificando il comma 3 dell'articolo 22, D.P.R. 633/1972, afferma che "Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica".

A seguito di tale nuova impostazione vengono conseguentemente modificate anche le regole fiscali che governano tali operazioni sia sotto il profilo delle imposte dirette sia con riferimento alla disciplina dell'Iva. Con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 164, Tuir nonché con l'integrazione della lettera d), comma 1 dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 viene di fatto previsto, rispettivamente:

- ai fini della deducibilità del costo,
- ai fini della detraibilità dell'Iva,

che gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente attraverso metodologie tracciate ovvero solo tramite pagamento con carte di credito o di debito o carte prepagate.

Comma 1-bis all'articolo 164, Tuir	deducibilità del costo del carburante	carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973.
lettera d), comma 1, dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972	detraibilità dell'iva sul costo del carburante	carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ai fini della deduzione/detrazione del costo/imposta è infatti necessario che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da parte di soggetti passivi Iva siano documentati da fattura elettronica. All'atto dell'acquisto il gestore dell'impianto provvederà all'invio della relativa fattura elettronica all'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema di interscambio (Sdi) e questo permetterà, in capo al fruitore del carburante di dedurre il costo e l'Iva versata.

L'abrogazione della scheda carburante, quindi, avrà i suoi effetti sia in termini di imposte dirette che di Iva con la conseguenza che il mancato rispetto del pagamento tracciabile comporterà l'impossibilità di emissione della fattura elettronica, l'indeducibilità del costo e l'indedetraibilità dell'imposta.

La ratio della norma va ricercata nella volontà di eliminare ogni possibile frode nei confronti dell'Erario perpetrabile attraverso l'uso della scheda carburante.

Obbligo dell'acquirente del carburante	pagamento con moneta elettronica
Obbligo del venditore del carburante	invio all'Amministrazione finanziaria della relativa fattura elettronica

A fronte delle commissioni bancarie che verranno addebitate agli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ad essi riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% di dette commissioni (sempre a far data dal 1° luglio 2018). Trattasi di un aiuto *de minimis* utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione del credito.

6- TASSAZIONE AL 26% DI TUTTI I DIVIDENDI E CAPITAL GAIN

La Legge di Bilancio per il 2018 interviene ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa; analoga previsione (ossia applicazione dell'imposta sostitutiva al 26% per tutte le partecipazioni) interessa anche il *capital gain*, ossia la plusvalenza che si viene a generare al momento della cessione.

Da notare come sia prevista una disciplina transitoria per i dividendi, applicabile alle distribuzioni avvenute nei primi 5 anni di applicazione della nuova disciplina.

LA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, risulta distinta a seconda della caratura della partecipazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue (tali misure di rilevanza sono state recentemente modificate ad opera del DM 26 maggio 2017);

Utili formati in capo alla società sino al 2007	40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016	49,72%
Utili formati in capo alla società dal 2017	58,14%

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i *target* del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione in quanto la società che eroga il dividendo provvedere a trattenere l'imposta dovuta).

Come detto, la Legge di Bilancio, in relazione ai dividendi percepiti dal 1 gennaio 2018, introduce una modalità di tassazione uniforme per tutte le partecipazioni detenute da persone fisiche, indipendentemente dalla caratura, estendendo alle qualificate il prelievo alla fonte a titolo d'imposta già previsto per le non qualificate: i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base della nuova disciplina introdotta, risultano pertanto assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo) pari al **26%**, a **prescindere dalla qualificazione della partecipazione** o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

Tuttavia, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ché accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo, viene disposta una disciplina transitoria obbligatoria. Viene infatti previsto che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e

deliberate dal 2018 al 2022, rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.

Malgrado la norma non le contempra, si ritiene che il medesimo trattamento (applicazione delle regole previgenti) interessi anche utili distribuiti dal 2018, ma relativi a deliberazioni assunte entro il 31 dicembre 2017.

Da notare che la nuova disciplina non interessa in ogni caso:

- le partecipazioni detenute in regime d'impresa da ditte individuali, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- le partecipazioni detenute da società di persone per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- le partecipazioni detenute da società di capitali per le quali continua ad applicarsi la tassazione Ires limitata al 5% del dividendo percepito.

CAPITAL GAIN

Come detto, la stessa equiparazione di trattamento già prevista per i dividendi è introdotta anche con riferimento al *capital gain* che si genera al momento della cessione della partecipazione.

La disciplina previgente stabiliva un diverso prelievo a seconda della caratura della partecipazione:

- per le partecipazioni qualificate concorreva al reddito complessivo una quota della plusvalenza realizzata (anche questa misura si era modificata nel corso del tempo, come accaduto per i dividendi; recentemente il D.M. 26 maggio 2017 l'aveva posta pari al 58,14% per le cessioni intervenute dal 1° gennaio 2018);
- per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza scontava invece una tassazione sostitutiva del 26%.

La Legge di Bilancio per il 2018 elimina la differenziazione basata sulla caratura della partecipazione, estendendo anche in questo caso il trattamento già previsto per le non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una **imposizione fissa del 26%**.

Le nuove disposizioni riguardano i redditi realizzati – quindi le cessioni effettuate – a decorrere dal 1° gennaio 2019, indipendentemente da quando sia avvenuto l'incasso del corrispettivo; pertanto, se una partecipazione sarà ceduta nel 2018, ma il corrispettivo sarà incassato nel 2019, il reddito sarà da imputarsi al 2019, ma con applicazione delle vecchie regole.